

## STATUTO FEDERCONFIDI

### Art. 1

#### (Costituzione - Sede - Denominazione - Durata)

1. È costituita un'associazione denominata "Federazione tra i consorzi di garanzia collettiva dei fidi" o anche, più semplicemente, "**Federconfidi**".

2. La Federazione ha sede in Roma. Con deliberazione del Consiglio direttivo possono essere istituiti uffici di rappresentanza o amministrativi in Italia o all'estero.

3. La durata della Federazione è fissata al 31 dicembre 2050; la durata può essere prorogata, o la Federazione anticipatamente sciolta, con deliberazione dell'Assemblea straordinaria degli associati.

### Art. 2

#### (Oggetto)

1. La Federazione riunisce e rappresenta, nel rispetto della loro autonomia funzionale e amministrativa, i consorzi, le società e le cooperative di garanzia collettiva dei fidi (confidi), non ha scopo di lucro e si propone di:

- promuovere lo sviluppo dei confidi e l'evoluzione della loro attività a sostegno delle piccole e medie imprese con riguardo al reperimento del credito e alla gestione finanziaria;
- rappresentare unitariamente i confidi nei rapporti con le istituzioni e le amministrazioni comunitarie, centrali, regionali e locali, con la Banca d'Italia, le banche, gli altri

soggetti operanti nel settore finanziario e le loro organizzazioni di rappresentanza;

- promuovere il coordinamento dei confidi anche attraverso la formazione di aggregazioni regionali e interregionali e la partecipazione a forme di collegamento nazionali e internazionali con le altre organizzazioni rappresentative di enti di garanzia collettiva;

- stipulare accordi e convenzioni con soggetti pubblici e privati al fine di sostenere o agevolare l'attività dei confidi;

- organizzare e promuovere convegni, congressi, incontri, giornate di studio e seminari nel campo finanziario e in genere nelle materie di interesse dei confidi;

- promuovere la pubblicazione di riviste, monografie, saggi e commenti sui confidi;

- agevolare attraverso ogni azione, prestazione e iniziativa opportuna l'attività dei confidi associati.

2. La Federazione può compiere tutti gli atti e le operazioni necessari o utili per il conseguimento del proprio oggetto e può anche partecipare a enti e società che svolgano attività strumentali o connesse alle attività sopra indicate.

### **Art. 3**

#### **(Associati ordinari e aderenti)**

1. Gli associati ordinari sono confidi, confidi di secondo grado e banche di credito cooperativo che esercitano prevalentemente attività di garanzia collettiva dei fidi a favore dei soci.

2. Gli associati aderenti sono soggetti che, fuori dalle ipotesi del comma 1, esercitano a favore delle piccole e medie imprese, in via prevalente, l'attività di garanzia dei fidi.

3. Chi intende essere ammesso come associato deve farne domanda scritta alla Federazione.

4. Nella domanda l'aspirante associato deve precisare se chiede di essere ammesso come ordinario o come aderente, dichiarare di possedere i relativi requisiti e di essere a conoscenza delle disposizioni del presente statuto, dell'eventuale regolamento interno, delle deliberazioni già adottate dagli organi della Federazione, e di accettare il tutto senza riserve o condizioni. L'aspirante associato ordinario deve altresì indicare l'eventuale presenza nella compagine sociale di enti pubblici e di società da questi controllate e se la maggioranza dei propri amministratori è nominata dalle imprese private consorziate o socie.

5. Sulla domanda di ammissione delibera insindacabilmente il Consiglio direttivo, valutato l'interesse della Federazione ad ammettere il richiedente.

#### **Art. 4**

##### **(Enti aggregati)**

1. Possono altresì aderire alla Federazione in qualità di aggregati, con i contenuti e le modalità anche contributive specificamente stabiliti dal Consiglio direttivo, banche, enti, associazioni e organismi privati e pubblici che intendano

sostenerne con continuità l'attività.

#### **Art. 5**

##### **(Recesso ed esclusione degli associati e degli aggregati)**

1. La qualità di associato o aggregato si perde per recesso o per esclusione.

2. Il recesso è consentito all'associato in qualsiasi momento. L'aggregato non può recedere se la sua aggregazione è a tempo determinato.

3. Il recesso si esercita con dichiarazione da comunicare con raccomandata alla Federazione.

4. Il recesso dell'associato ha effetto con la fine dell'esercizio sociale in corso, se comunicato almeno tre mesi prima del termine di questo o, in caso contrario, con la fine dell'esercizio sociale successivo.

5. L'esclusione di un associato è deliberata dal Consiglio direttivo nel caso di mancato pagamento di tre annualità dei contributi previsti dal successivo art. 6 e nel caso di scioglimento dell'associato non preceduto da recesso; può essere deliberata in ogni altro caso dall'Assemblea ordinaria per gravi motivi. L'esclusione di un aggregato è deliberata dal Consiglio direttivo in caso di sopravvenuto contrasto con le finalità o gli interessi della Federazione ovvero nel caso di violazioni dei contenuti e delle modalità anche contributive di aggregazione.

6. L'associato e l'aggregato receduto o escluso non hanno alcun

diritto sul fondo comune, né possono ripetere i contributi versati.

7. La qualità di associato o di aggregato è intrasmissibile.

#### **Art. 6**

##### **(Fondo comune - Contributi)**

1. Il fondo comune è costituito a norma di legge.

2. L'esercizio sociale va dal 1° gennaio al 31 dicembre di ogni anno.

3. Ogni associato è tenuto alla corresponsione di un contributo annuale dell'ammontare stabilito con deliberazione dell'Assemblea ordinaria.

4. Il Consiglio direttivo è autorizzato a richiedere agli associati, iniziato il nuovo esercizio sociale, la corresponsione a titolo di anticipazione di una somma non superiore al 50% del contributo dovuto da ciascun associato nell'esercizio sociale precedente.

Il contributo annuale è dovuto dagli associati con riferimento all'ammontare delle loro garanzie in essere risultante dall'ultimo bilancio approvato, entro un limite minimo e un limite massimo predeterminati. Su proposta del Consiglio direttivo l'Assemblea individua per uno o più esercizi una o più percentuali da applicare per la fissazione del contributo, ovvero importi contributivi differenziati con riguardo a fasce di associati individuate in ragione dell'ammontare delle garanzie in essere. In caso di suddivisione in fasce gli

associati appartenenti a ciascuna fascia sono obbligati in misura tra loro uguale. L'Assemblea determina altresì i limiti minimo e massimo del contributo dovuto; in nessun caso quest'ultimo limite può essere superiore a 30.000 euro né il limite minimo può essere inferiore a un decimo di quello massimo determinato dall'Assemblea; tuttavia in nessun caso l'importo minimo può essere inferiore a 1.000 euro.

#### **Art. 7**

##### **(Divieto di distribuzione degli avanzi)**

1. È vietata la distribuzione, anche in modo indiretto, di utili o avanzi di gestione, nonché del fondo comune e di altri fondi o riserve della Federazione.

#### **Art. 8**

##### **(Organi)**

1. Sono organi della Federazione:

- l'Assemblea;
- il Consiglio direttivo;
- il Presidente e i Vicepresidenti;
- il Comitato di Presidenza;
- il Collegio dei sindaci.

2. Tutte le cariche sociali sono gratuite.

#### **Art. 9**

##### **(Assemblea)**

1. L'Assemblea è costituita da tutti gli associati, con esclusione di quelli che non siano in regola con i versamenti

dei contributi annuali.

2. L'Assemblea è convocata presso la sede della Federazione, o in ogni altro luogo in Italia, dal Presidente su deliberazione del Consiglio direttivo, su richiesta di almeno un quinto degli associati o negli altri casi previsti dalla legge, mediante un avviso di convocazione da spedire a mezzo raccomandata, telegramma, telefax, posta elettronica o telex almeno quindici giorni prima del giorno fissato per l'Assemblea.

3. Nell'avviso di convocazione deve essere riportato l'ordine del giorno, la data e l'ora stabilite per la prima e per l'eventuale seconda convocazione, nonché il luogo della riunione. L'Assemblea in seconda convocazione non può avere luogo nello stesso giorno fissato per la prima.

4. In mancanza delle formalità suddette, l'Assemblea si reputa regolarmente costituita quando sono presenti o rappresentati tutti gli associati e sono intervenuti tutti i componenti del Consiglio direttivo e del Collegio dei sindaci. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno degli intervenuti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

5. L'Assemblea è presieduta dal Presidente della Federazione; in caso di sua assenza o impedimento l'Assemblea è presieduta dal Vicepresidente vicario; in mancanza anche dei Vicepresidenti nomina essa stessa il proprio presidente.

6. Delle riunioni dell'Assemblea deve redigersi verbale che è

sottoscritto dal presidente dell'Assemblea e dal segretario da esso nominato.

7. L'Assemblea è ordinaria o straordinaria.

#### **Art. 10**

##### **(Diritto di voto in Assemblea)**

1. A ciascun associato spetta almeno un voto; gli spetta altresì un voto per ogni mille euro, o frazione di mille euro pari o superiore a 500 euro, di contributo effettivamente versato eccedente il limite minimo determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 6, comma 4.

2. In nessun caso:

- i voti spettanti a un associato possono essere superiori a un decimo dell'insieme dei voti attribuiti agli associati ordinari e aderenti;

- i voti spettanti nel complesso agli associati aderenti possono essere superiori a un terzo dell'insieme dei voti attribuiti agli associati ordinari e aderenti.

3. Qualora nell'ipotesi di cui al primo alinea del comma 2 un associato disponga di un numero di voti superiore alla soglia ivi indicata i voti in eccesso gli sono sottratti e sono attribuiti agli associati ordinari e aderenti in proporzione ai voti loro spettanti ai sensi del comma.

4. Qualora nell'ipotesi di cui al secondo alinea del comma 2 gli associati aderenti dispongano di un numero di voti superiore alla soglia ivi indicata la parte eccedente è a essi sottratta in



proporzione ai voti loro spettanti ai sensi del comma 1, anche in misura frazionata, ed è attribuita con le medesime modalità agli associati ordinari.

5. Per la determinazione dell'ammontare dei voti si fa riferimento ai contributi versati nell'ultimo esercizio sociale conclusosi prima della riunione assembleare.

6. Gli enti aggregati non hanno diritto di voto in assemblea.

#### **Art. 11**

##### **(Assemblea ordinaria)**

1. L'Assemblea ordinaria:

- a) approva il bilancio consuntivo e quello preventivo;
- b) determina il numero, in ogni caso dispari, dei componenti del Consiglio direttivo e li nomina secondo quanto stabilito dal successivo art. 14;
- c) nomina i componenti e il presidente del collegio dei sindaci;
- d) determina l'ammontare del contributo annuale e assume le decisioni previste dall'art. 6, comma 5;
- e) impartisce le direttive generali di azione della Federazione, e delibera sugli altri oggetti attinenti alla gestione della Federazione riservati alla sua competenza dal presente statuto o dalla legge e su quelli sottoposti al suo esame dal Consiglio direttivo;
- f) delibera l'esclusione per gravi motivi degli associati;
- g) delibera l'approvazione di un eventuale regolamento interno per la migliore applicazione del presente statuto;

h) delibera su ogni altro argomento di sua competenza ai sensi di legge o del presente statuto.

2. L'Assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio sociale.

3. L'Assemblea è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti associati che dispongano di almeno la metà del totale dei voti spettanti agli associati e, in ogni caso, tanti associati ordinari che dispongano di almeno la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

4. Se gli associati intervenuti o rappresentati non raggiungono il numero indicato nel comma precedente, l'Assemblea, in seconda convocazione, è validamente costituita quando siano presenti o rappresentati tanti associati che dispongono di almeno un terzo del totale dei voti spettanti agli associati e, in ogni caso, tanti associati ordinari che dispongano di almeno la metà più uno dei voti presenti o rappresentati in assemblea.

5. Le delibere, sia in prima sia in seconda convocazione, sono prese a maggioranza dei voti espressi dagli associati presenti o rappresentati, senza tenere conto degli astenuti.

6. Tutte le delibere sono adottate con voto palese, ma alla nomina e alle deliberazioni relative a persone, si procede mediante scrutinio segreto a meno che l'Assemblea non decida all'unanimità di procedere diversamente.

**(Assemblea straordinaria)**

1. L'Assemblea straordinaria delibera sulle modifiche dell'atto costitutivo e dello statuto, sulla proroga e sull'eventuale scioglimento anticipato della Federazione, sulla nomina dei liquidatori e sui loro poteri, nonché su qualsiasi altro argomento devoluto espressamente alla sua competenza dalla legge e dal presente statuto.

2. L'Assemblea straordinaria in prima convocazione delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del totale dei voti spettanti agli associati. In seconda convocazione delibera con il voto favorevole di almeno la metà di tali voti.

**Art. 13**

**(Rappresentanza nell'Assemblea)**

1. Gli associati partecipano all'Assemblea in persona del loro legale rappresentante ovvero di un consigliere, o del direttore/segretario a ciò specificatamente delegati dal legale rappresentante.

2. L'associato può altresì farsi rappresentare da un altro associato.

3. Lo stesso associato non può rappresentare più di due altri associati.

4. Le deleghe interne o a un altro associato vanno date per iscritto e devono essere conservate da parte della Federazione fino all'Assemblea successiva.

**Art. 14**

**(Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è composto da un minimo di 9 a un massimo di 15 membri scelti tra le persone indicate dagli associati ordinari e aderenti, ricoprendo presso di essi la carica di presidente o di componente dell'organo amministrativo o trattandosi di personalità di rilievo del mondo imprenditoriale, economico o giuridico, nonché dagli enti aggregati, se tale diritto è stato loro riconosciuto all'atto dell'aggregazione.

2. L'Assemblea determina il numero esatto dei consiglieri e, in tale ambito, quelli da scegliere tra i candidati degli associati ordinari e aderenti ed eventualmente tra quelli degli enti aggregati. Si applicano in ogni caso i seguenti limiti e criteri:

- almeno i due terzi dei consiglieri sono eletti tra i candidati indicati dagli associati ordinari e, tra di essi, almeno un consigliere è scelto tra quelli proposti rispettivamente a) da chi ha sede nelle regioni dell'Italia settentrionale (Piemonte, Valle d'Aosta, Lombardia, Veneto, Friuli - Venezia Giulia, Trentino - Alto Adige, Liguria ed Emilia - Romagna); b) da chi ha sede nelle regioni dell'Italia centrale (Toscana, Marche, Umbria, Lazio); c) da chi ha sede nelle regioni dell'Italia meridionale (Abruzzo, Molise, Campania, Puglia, Basilicata, Calabria, Sicilia e Sardegna); almeno un terzo dei candidati è scelto tra quelli indicati dai confidi sottoposti al controllo previsto dall'art. 112 T.u.b.;

- non più di due consiglieri possono essere eletti tra le

persone indicate dagli associati aderenti;

- non più di un consigliere può essere eletto tra le persone indicate dagli enti aggregati.

3. I componenti del Consiglio direttivo durano in carica 3 anni e sono rieleggibili per altri due mandati consecutivi.

4. Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più consiglieri, gli altri provvedono a sostituirli con apposita deliberazione nel rispetto dei criteri di composizione del Consiglio indicati nei commi 1 e 2. I consiglieri così nominati restano in carica fino all'Assemblea successiva. Se viene meno la maggioranza dei consiglieri deve esser convocata l'Assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti, i quali scadranno assieme a quelli in carica all'atto della loro nomina. Se vengono a cessare tutti i consiglieri l'Assemblea per la nomina dei nuovi consiglieri è immediatamente convocata dal Collegio sindacale o anche da un solo associato.

#### **Art. 15**

##### **(Riunioni e deliberazioni del Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo è convocato dal Presidente ogni qual volta lo ritenga opportuno, e comunque almeno ogni quadrimestre. È altresì convocato su richiesta di almeno un terzo dei suoi membri. La convocazione è fatta mediante lettera raccomandata, telegramma, telefax, telex o posta elettronica contenente l'indicazione del giorno, del luogo e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare, da spedire almeno

dieci giorni prima della riunione, ovvero, in caso di urgenza, cinque giorni prima. In mancanza di regolare convocazione il Consiglio è validamente costituito quando siano presenti tutti i Consiglieri; ciascuno degli intervenuti può tuttavia opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato. Le riunioni del Consiglio Direttivo possono svolgersi in teleconferenza o con l'utilizzazione di tecniche analoghe, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati; verificandosi tali presupposti, il Consiglio si considera tenuto nel luogo in cui si trovano il Presidente e il Segretario.

2. Le riunioni del Consiglio direttivo sono presiedute dal Presidente della Federazione e, in caso di sua assenza o impedimento, da un Vicepresidente vicario, secondo quanto disposto dall'art. 18.

3. Le deliberazioni del Consiglio sono valide con la presenza della maggioranza dei suoi membri, e il voto favorevole della maggioranza dei presenti, senza tenere conto degli astenuti. In caso di parità di voti prevale il voto del Presidente. Tuttavia le delibere relative all'ammissione degli associati ordinari nei quali la maggioranza degli amministratori non sia nominata dalle imprese private consorziate o socie sono assunte con il voto favorevole dei due terzi dei componenti del Consiglio.

4. I sistemi di votazione sono stabiliti dal Presidente, ma alla nomina e alle delibere relative a persone si procede mediante scrutinio segreto a meno che il Consiglio direttivo non decida all'unanimità di procedere diversamente.

5. Non è ammessa la delega, neanche ad un altro componente del Consiglio.

6. Il Presidente, sentiti gli altri componenti del Consiglio, può invitare a partecipare alle riunioni personalità di rilievo del mondo imprenditoriale, economico e giuridico, nonché i direttori degli associati ordinari, aderenti o degli enti aggregati rappresentati in Consiglio.

7. Il verbale della riunione del Consiglio è redatto dal Segretario o da un Consigliere incaricato dal Presidente. Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

#### **Art. 16**

##### **(Attribuzioni del Consiglio direttivo)**

1. Il Consiglio direttivo ha tutti i poteri e le attribuzioni per la gestione della Federazione che non siano riservati per legge o per statuto all'Assemblea.

2. Spetta, tra l'altro, al Consiglio direttivo:

a) eleggere tra i suoi componenti il Presidente, il Vicepresidente Vicario e non più di altri due Vicepresidenti;

b) perseguire secondo le direttive fissate dall'Assemblea gli scopi della Federazione e curarne la gestione economica;

c) curare la redazione del bilancio preventivo e di quello

consuntivo in vista delle successive delibere dell'Assemblea;

d) nominare i rappresentanti della Federazione in organismi esterni;

e) deliberare la convocazione dell'Assemblea, incaricando il Presidente di procedere alla stessa;

f) costituire, ove lo ritenga opportuno, gruppi di lavoro per l'approfondimento di particolari problemi;

g) nominare il Segretario della Federazione e deliberare sulla eventuale costituzione di uffici della Federazione;

h) proporre all'Assemblea sulla base del bilancio preventivo l'ammontare complessivo del contributo annuale e le decisioni da prendere ai sensi dell'art. 6, comma 5; assumere eventualmente la deliberazione prevista dall'art. 6, comma 4;

i) sottoporre all'approvazione dell'Assemblea straordinaria le proposte di modifica dell'atto costitutivo e dello statuto;

j) deliberare in merito all'ammissione degli associati valutandone la compatibilità con le finalità e gli interessi della Federazione;

k) deliberare in merito all'ammissione degli aggregati, stabilendo di volta in volta i contenuti e le modalità anche contributive dell'aggregazione;

l) deliberare ai sensi dell'art. 5, comma 5, l'esclusione degli associati;

m) deliberare ogni altro atto della gestione economica e associativa;



n) delegare alcuni tra i poteri indicati nelle lettere b), f) e m) al Presidente o al Comitato di Presidenza oppure incaricare uno o più Vicepresidenti di seguire specifiche aree di attività della Federazione riferendone al Consiglio ai fini delle dovute deliberazioni.

#### **Art. 17**

##### **(Presidente)**

1. Il Presidente della Federazione rimane in carica tre anni e non può essere rieletto per più di una volta consecutiva.

2. Il Presidente:

a) presiede il Consiglio direttivo e il Comitato di Presidenza;

b) convoca, su indicazione del Consiglio direttivo, l'Assemblea e la presiede;

c) dà le opportune disposizioni per l'esecuzione delle deliberazioni prese dagli altri organi della Federazione;

d) adempie agli incarichi espressamente conferitigli dall'Assemblea e dal Consiglio direttivo;

e) vigila sulla tenuta e sulla conservazione dei documenti e provvede alla conservazione, in appositi libri, dei verbali delle adunanze dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

f) assume e licenzia il personale dipendente previa autorizzazione del Consiglio direttivo;

g) conferisce, previa autorizzazione del Consiglio direttivo, mandati e procure per singoli atti o categorie di atti;

h) esercita in caso di urgenza i poteri del Consiglio direttivo,

sottoponendo le deliberazioni prese alla ratifica di detto organo nella sua prima riunione.

3. Al Presidente spettano la firma e la rappresentanza della Federazione di fronte ai terzi e in giudizio, con facoltà di promuovere azioni e istanze giudiziarie e amministrative per ogni grado di giudizio.

#### **Art. 18**

##### **(Vicepresidenti)**

1. I Vicepresidenti rimangono in carica per tre anni.
2. I Vicepresidenti non possono essere rieletti più di due volte consecutive.
3. In caso di assenza o impedimento del Presidente assume le sue funzioni il Vicepresidente Vicario o, in mancanza, il più anziano di età.

#### **Art. 19**

##### **(Comitato di Presidenza)**

1. Il Comitato di Presidenza è costituito dal Presidente e dai Vice Presidenti.
2. Il Comitato è convocato senza formalità dal Presidente, di sua iniziativa o su richiesta di almeno due componenti ed è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei suoi componenti. Il Comitato delibera con il voto favorevole della maggioranza dei presenti; a parità di voti prevale la decisione, favorevole o contraria, per la quale ha votato il Presidente.

3. Il Presidente può invitare a partecipare alle riunioni Consiglieri e altre persone che possano contribuire all'esame degli argomenti all'ordine del giorno in considerazione di loro specifiche competenze.

4. Il Comitato di Presidenza:

- assiste il Presidente nell'esecuzione delle delibere dell'Assemblea e del Consiglio direttivo;

- su richiesta del Presidente, lo coadiuva nell'amministrazione ordinaria della Federazione, nel coordinamento dell'attività, nell'esercizio, in caso di urgenza, dei poteri del Consiglio direttivo;

- elabora eventuali proposte da sottoporre al Consiglio direttivo, anche al fine di fornire a quest'ultimo i necessari elementi di valutazione;

- esercita i poteri eventualmente delegatigli dal Consiglio direttivo ai sensi dell'art. 16, comma 2, lett. n).

5. Il verbale della riunione del Comitato di Presidenza è redatto dal Segretario o da un Consigliere incaricato dal Presidente.

Il verbale è sottoscritto dal Presidente e da chi lo ha redatto.

## **Art. 20**

### **(Presentazione delle candidature a Consiglieri)**

1. Le candidature per l'elezione di componenti del Consiglio direttivo dovranno pervenire almeno 20 giorni prima dell'Assemblea alla Segreteria della Federazione a mezzo lettera raccomandata, telefax oppure tramite posta elettronica

certificata.

#### **Art. 21**

##### **(Collegio dei sindaci)**

1. L'Assemblea nomina un Collegio di tre sindaci effettivi e due supplenti e ne designa il Presidente, scegliendoli fra i esponenti dei confidi. Essi durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

2. I sindaci non devono essere necessariamente iscritti nel registro dei revisori contabili o in albi professionali.

3. Il Collegio dei sindaci vigila sull'andamento della gestione economica e finanziaria della Federazione e ne riferisce all'Assemblea con la relazione sul bilancio consuntivo.

#### **Art. 22**

##### **(Liquidazione - Scioglimento)**

1. Qualora la Federazione si sciolga o venga posta in liquidazione, l'Assemblea straordinaria provvede alla nomina di un liquidatore determinandone i poteri e delibera sulla destinazione del patrimonio rimanente una volta effettuato il pagamento di tutte le passività.

2. L'Assemblea deve devolvere il patrimonio residuo ad altra associazione con finalità analoghe o a fini di pubblica utilità, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, salvo diversa destinazione imposta dalla legge.

#### **Art. 23**

**(Clausola compromissoria)**

1. Qualsiasi controversia che insorga in merito all'interpretazione o all'esecuzione del presente statuto e delle delibere degli organi associativi sarà deferita a un Collegio arbitrale composto da tre arbitri, il primo nominato dalla parte attrice, il secondo dall'altra parte e il terzo, con funzione di Presidente, dai primi due arbitri d'accordo, o in mancanza d'accordo, dal Presidente dell'Ordine degli Avvocati di Roma che nominerà anche il secondo arbitro qualora la parte convenuta, pur invitata, non abbia provveduto a nominarlo.

2. Il Collegio arbitrale giudicherà come amichevole compositore, secondo equità, e sarà tenuto all'osservanza del principio del contraddittorio.

**Art. 24**

**(Rinvio alle disposizioni del codice civile)**

1. Per quanto non previsto dal presente statuto si rinvia alle disposizioni del codice civile vigenti in materia di associazioni non riconosciute.

**Art. 25**

**(Disposizione transitoria)**

1. La composizione e le cariche del Consiglio direttivo in carica al 20 luglio 2012 restano ferme fino al termine dell'incarico in corso salvo quanto disposto all'art. 14 comma 4.